

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. N. 4329 del 05.03.2021

Ordinanza Sindacale n. 03 del 05.03.2021

Oggetto: Ricognizione ordinanze di non potabilità acqua territorio Comunale di Tropea-

IL SINDACO

Rilevato che in atti:

-risulta emessa l'Ordinanza Commissariale **n. 03 del 7.03.2014** di non utilizzo acqua per uso alimentare lavaggio e la preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia **limitatamente alla zona Campo di Sotto;**

-in atti **non risulta emessa** la revoca dell'Ordinanza Commissariale **n. 03 del 7.03.2014;**

-risulta emessa l'Ordinanza Commissariale **n. 11 del 7.05.2014** di non utilizzo acqua per uso alimentare lavaggio e la preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia **limitatamente alla zona Gurnella – Via Carmine- C.da Marina Vescovado;**

-in atti **non risulta emessa** la revoca dell'Ordinanza Commissariale **n. 11 del 7.05.2014;**

-risulta emessa l'Ordinanza Sindacale **n. 03 del 30.04.2015** di non utilizzo acqua per uso alimentare lavaggio e la preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia **limitatamente alle zone : Vulcano, Campo di Sotto, Viale Don Mottola, Viale Annunziata, Via Libertà, C.da Croce, Viale Tondo, C.da Labirinto;**

-in atti **non risulta emessa** la revoca dell'Ordinanza Sindacale **n. 03 del 30.04.2015;**

-risulta emessa l'Ordinanza Commissariale **n. 2 del 30.09.2016** di non utilizzo acqua per uso alimentare lavaggio e la preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia **limitatamente alle zone : Vulcano, Campo di Sotto, Viale Don Mottola, Via Libertà, C.da Croce, Viale**

Tondo, C.da Labirinto;

-in atti risulta emessa Ordinanza Commissariale **n. 4 del 20.12.2016** di **revoca dell'Ordinanza Commissariale n. 2 del 7.05.2014;**

-risulta emessa l'Ordinanza Commissariale **n. 2 del 5.01.2017** di non utilizzo acqua per uso alimentare lavaggio e la preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia **sull'intero territorio Comunale;**

-in atti **risulta emessa** Ordinanza Commissariale **n. 7 del 05.06.2018** di **revoca** dell'Ordinanza Commissariale **n. 2 del 5.01.2017** di non utilizzo acqua per uso alimentare lavaggio e la preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia **sull'intero territorio Comunale;**

Considerato che:

-l'Ordinanza Commissariale n. 03 del 7.03.2014, per mancanza di atto di revoca ha mantenuto i suoi effetti sino alla emissione dell'Ordinanza Commissariale n. 7 del 05.06.2018;

-l'Ordinanza Commissariale n. 11 del 7.05.2014 per mancanza di atto di revoca ha mantenuto i suoi effetti sino alla emissione dell'Ordinanza Commissariale n. 7 del 05.06.2018;

-l'Ordinanza Commissariale n. 2 del 30.09.2016 ha mantenuto i suoi effetti sino all'emissione dell'Ordinanza Commissariale n. 4 del 20.12.2016;

Ravvisata la necessità di effettuare una ricognizione, ora per allora, delle succitate ordinanze al fine rendere univoci gli effetti delle stesse;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000,

DISPONE

-la **ricognizione** delle ordinanze di non potabilità acqua per uso alimentare lavaggio e la preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia secondo quanto segue:

-Ordinanza Commissariale n. 03 del 7.03.2014 (validità fino al 5.6.2018);

-Ordinanza Commissariale n. 11 del 7.05.2014 (validità fino al 5.6.2018);

-Ordinanza Commissariale n. 2 del 30.09.2016 (validità fino al 20.12.2016);

AVVISA

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 199, avverso la presente Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tropea.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione precedente con lo stesso in contrasto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e pubblicizzazione sul sito internet dell'ente, comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, al Comando di Polizia Municipale di Tropea. A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'ufficio tecnica, arch. Gabriele Crisafio.

Tropea li 05.03.2021

Il Sindaco della Città di Tropea

Avv. Giovanni Macrì

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993